

Codice A1817A

D.D. 23 ottobre 2018, n. 3408

Autorizzazione idraulica per l'esecuzione intervento di manutenzione opere ed alveo Rio Secco, lungo la tratta in prossimita' dell'intersezione con la S.P. 34 a confine tra i Comuni di Massino Visconti e Nebbiuno. Richiedente: Comune di Massino Visconti (NO).

Premesso che:

- in data 13/09/2018 con nota n.2897 il Comune di Massino Visconti (NO) ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta idraulico per l'esecuzione intervento di manutenzione opere ed alveo Rio Secco, lungo la tratta in prossimità dell'intersezione con la S.P. 34 a confine tra i Comuni di Massino Visconti e Nebbiuno;
- con successiva nota del 04/10/2018 sono pervenuti chiarimenti alla documentazione progettuale allegata alla succitata istanza, a seguito delle richieste formulate dal Settore scrivente in data 25/09/2018 con nota prot. n.42921;

Preso atto che:

- l'intervento è interamente finanziato con fondi ATO per l'anno 2018 (art. 8 c. 4 della L.R. 13/97);
- con Deliberazione n. 72 del 26/09/2018 la Giunta Comunale di Nebbiuno ha espresso parere favorevole all'esecuzione dei lavori in questione, in quanto gli stessi ricadono parzialmente sul proprio territorio;
- con Deliberazione n. 58 del 28/09/2018 la Giunta Comunale di Massino Visconti ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di euro 50.000,00;
- il progetto, redatto dal geol. Corrado Caselli e dall'ing. Massimo Francisco, prevede
 1. realizzazione di difesa spondale in massi di cava in sponda sinistra e destra, pavimentazione del fondo alveo con lastroni per un tratto della lunghezza di 17m circa a monte della S.P.34;
 2. realizzazione di difesa spondale in sponda sinistra con rifacimento parziale del fondo alveo in lastroni per un tratto della lunghezza di circa circa 20m a valle della medesima S.P.34;
 3. taglio e rimozione della vegetazione infestante l'alveo;
 4. movimentazione del materiale depositato in alveo ed asportazione di una parte, circa 40 metri cubi con componente prevalentemente limosa-sabbiosa, che sarà smaltito in discarica in quanto non riutilizzabile e privo di valore;
- gli interventi in oggetto si configurano come attività di manutenzione finalizzata al ripristino delle condizioni di deflusso del corso d'acqua.

Non sono pervenute osservazioni da parte del Settore Caccia e Pesca della Provincia di Novara richieste con nota ns prot. n.41964 in data 19/09/2018 ai sensi della L.R. n.37/2006.

A seguito del sopralluogo effettuato in data 27/09/2018 e dall'esame degli atti progettuali, l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso ed accertato,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523;
- visto l'art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.616;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 24-24228 del 24 marzo 1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- visto l'art. 59 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n.44;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 6 dicembre 2004, n.14/R e s.m.i.;
- vista la Determina Dirigenziale del Direttore della Direzione Opere Pubbliche n.1717/25.00 del 4 novembre 2005;
- vista la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n.37 ed il relativo Regolamento approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 72-13725 del 29/03/2010 e n.75-2074 del 17/05/2011;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 20/09/2011 n.8/R e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 17/09/2012 n.10/UOL/AGR;

determina

• di esprimere sugli atti progettuali relativi agli interventi di manutenzione opere ed alveo Rio Secco, lungo la tratta in prossimità dell'intersezione con la S.P. 34 a confine tra i Comuni di Massino Visconti e Nebbiuno in provincia di Novara, parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai fini idraulici, l'esecuzione dei lavori nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale litoide presente in alveo dovrà essere sistemato a imbottimento di sponda o a colmataura di depressioni di fondo alveo e non ne è consentita l'asportazione. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo), in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario;
3. sono vietati lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie, la formazione di accessi all'alveo, l'attuazione di scavi e riporti ed ogni altro intervento che possa modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi;
4. il taglio vegetazionale dovrà interessare in particolare, la vegetazione che possa costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica, o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;
5. il legname risultante dalle operazioni di taglio e rimozione, dovrà essere accatastato in zona sicura esterna all'alveo inciso, non raggiungibile dagli eventi di piena;
6. è vietato abbandonare qualsiasi tipo di materiale in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
7. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di notifica del presente atto, ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di

polizia forestale stabilite dalla L.R. n.4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;

10. il committente dell'opera dovrà trasmettere a questo Settore, a mezzo di posta elettronica certificata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, qualora necessario, dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. Il recupero e l'eventuale successiva reimmissione della fauna ittica, nei tratti del corso d'acqua interessato dai lavori, dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Novara in base alle normative vigenti in materia, così come l'eventuale messa in secca del torrente (giusto disposto dell'art. 12 L.R. 29/12/2006 n.37);

12. l'autorizzazione è accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della tratta interessata dall'intervento, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il richiedente è tenuto a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 me s.m.i., con particolare riferimento al monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena, al fine di operare in condizioni di sicurezza;

17. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti norme.

Di dare atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Considerato che l'intervento di taglio vegetazionale si configura come attività di manutenzione idraulica finalizzata al ripristino dell'officiosità del corso d'acqua (artt. 37 e 37 bis del Regolamento Forestale Regionale emanato con D.P.G.R. n.8/R/2011), ne consegue, quindi, che il valore del materiale legnoso, derivante dalle operazioni di taglio nell'alveo attivo e sulle sponde, è da ritenersi nullo e si prescinde dal rilascio della concessione demaniale, essendo la stessa considerata implicita nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento (art. 23 della L.R. n.5/2012: legge finanziaria per l'anno 2012).

Inoltre per quanto riguarda i lavori di realizzazione e ripristino delle opere idrauliche di difesa in progetto, gli stessi non sono soggetti a concessione né a pagamento di canone, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D.Lgs. n.104/2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geol. Ing. Mauro SPANO')

I funzionari estensori
Geom. M. Aina
Ing. G. Perazzo